



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*
CONFERENZA UNIFICATA

Parere sullo schema di disegno di legge recante disposizioni di adeguamento dell'ordinamento nazionale a principi e disposizioni di rango comunitario, approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 9 febbraio 2011

Parere, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Repertorio atti n. 28 / C.U. del 23 marzo 2011

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella odierna seduta del 23 marzo 2011:

VISTO l'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 il quale dispone che il Presidente del Consiglio dei Ministri può sottoporre alla Conferenza Unificata, anche su richiesta delle autonomie regionali e locali, ogni altro oggetto di preminente interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane;

VISTA la nota n. 122 - DAGL/51647/10.3.1 del 9 febbraio 2011 con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, ha trasmesso lo schema di disegno di legge recante disposizioni di adeguamento dell'ordinamento nazionale a principi e disposizioni di rango comunitario, approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 9 febbraio 2011, provvedimento che, in data 11 febbraio 2011, è stato trasmesso, alle Regioni ed agli Enti locali;

CONSIDERATO che l'argomento, iscritto all'ordine del giorno della seduta di questa Conferenza del 3 marzo 2011, è stato rinviato all'odierna seduta;

CONSIDERATO che, nel corso dell'odierna seduta:

- le Regioni hanno espresso parere favorevole a condizione che, con riferimento in particolare alla delega per l'adeguamento comunitario e costituzionale dell'IRAP (articolo 6), vengano salvaguardati i gettiti delle singole Regioni e attuate le prescrizioni contenute in un documento che hanno consegnato (Allegato A);
- l'ANCI, l'UPI e l'UNCEM hanno espresso parere favorevole,

CONSIDERATO che il Governo si è riservato di valutare le proposte formulate dalle Regioni;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 sullo schema di disegno di legge recante disposizioni di adeguamento dell'ordinamento nazionale a principi e disposizioni di rango comunitario, approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 9 febbraio 2011, trasmesso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, con nota n. 1122 - DAGL/51647/10.3.1 del 9 febbraio 2011, condizionato alle indicazioni contenute nel documento allegato che costituisce parte integrante del presente atto.

Il Segretario
Cons. Ermenegilda Siniscalchi

Ermenegilda Siniscalchi



Il Presidente
On.le Dott. Raffaele Fitto

Raffaele Fitto



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

CONCEGNATO NELLA SEDUTA
DEL ...2.3.MAR.2011.....



11/25/CU4/C2

**PARERE SULLO SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE RECANTE
DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO NAZIONALE A
PRINCIPI E DISPOSIZIONI DI RANGO COMUNITARIO, APPROVATO DAL
CONSIGLIO DEI MINISTRI NELLA SEDUTA DEL 9 FEBBRAIO 2011**

Punto 4) O.d.g. Conferenza Unificata

DELEGA PER LA RIFORMA DELL'IRAP

Premesso che

lo schema di DDL recante disposizioni di adeguamento ai principi comunitari contiene, all'art. 6, la delega al Governo per la riforma dell'IRAP nel rispetto dei seguenti principi:

coordinamento del regime IRAP con quello dell'IRES e dell'IRPEF; **deducibilità** dell'IRAP dalle imposte sui redditi; **semplificazione**; **modulazione** della deducibilità; **invarianza dei saldi di finanza pubblica**.

Per quest'ultimo principio occorre effettuare alcune considerazioni.

Tale previsione non garantisce le Regioni dal rischio di riduzione del gettito. Il Governo, nell'imminenza dell'attuazione del Federalismo fiscale, interviene su un tributo *proprio* delle Regioni, prevedendo l'intesa in Conferenza Stato-Regioni. A tal fine è auspicabile evitare il ripetersi di esperienze come quella relativa all'ICI sulla prima casa. Occorre, pertanto, garantire quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lett. t), della legge n. 42/09, laddove gli interventi statali su basi imponibili e aliquote riguardanti tributi degli enti territoriali sono possibili solo se adeguatamente compensati. Il Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e le Regioni disciplinano la procedura condivisa (termini, modalità, simulazione di compensazioni, ecc.) per la stima degli effetti finanziari degli interventi statali su tributi regionali e compartecipazioni regionali a tributi erariali al fine di **renderli neutrali sui saldi finanziari delle singole Regioni**. A tali fini alle Regioni è reso disponibile l'accesso al sistema di micro simulazione per le stime utilizzato dal Dipartimento delle finanze. Tale sistema deve essere preventivamente illustrato e condiviso dalle Regioni.

Si esprime, pertanto, parere favorevole a condizione che vengano salvaguardati i gettiti delle singole Regioni e attuate le predette prescrizioni.

Roma, 22 marzo 2011

